

Perugia, 10 marzo 2012

CIRCOLARE N. 6/2012

OGGETTO: Controllo dell'orario contrattuale nel MUT.

Trascorso il primo mese di attivazione del controllo dell'orario contrattuale, riteniamo opportuno sottolineare alcuni aspetti che sono stati oggetto di chiarimenti con imprese e consulenti.

CIG: come in precedenza, la Cassa Integrazione va distinta tra quella per maltempo e quella per mancanza di commesse (ordinaria, in deroga, speciale). Le due fattispecie vanno quindi inserite correttamente nei due appositi campi. Per giustificare le ore di assenza per CIG occorre inviare copia dell'autorizzazione o, se ancora non rilasciata, della relativa richiesta.

LEGGE 104: In caso di assenza del lavoratore per assistenza di persone con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92, tali ore devono essere indicate nell'apposito campo e **NON** negli altri campi relativi a congedi parentali, ecc..

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: L'apposito campo del MUT deve essere valorizzato per le assenze così definitive dai contratti collettivi dell'edilizia (art. 39 CCNL industria, art. 85 CCNL artigianato). La documentazione che deve essere inviata per giustificare tali ore è quella prevista dai contratti (comunicazione alla Cassa Edile del periodo e delle motivazioni).

ASSENZE INGIUSTIFICATE SANZIONATE: In questo campo vanno indicate solo le ore di assenza non autorizzate dall'impresa e per le quali è stata comminata al lavoratore una sanzione o è stato oggetto di richiamo disciplinare. La documentazione che deve essere inviata per giustificare tali ore è la busta paga ove si evidenzia la sanzione tra le trattenute o la lettera di contestazione dell'azienda.

Ribadiamo che eventuali incongruenze rilevate o insufficienza di documentazione saranno oggetto di ulteriore richiesta che, se ritenuta dalla Cassa Edile insufficiente, comporterà l'addebito dei contributi relativi alle ore in questione.

Infine si sottolinea che il mancato invio della documentazione richiesta comporta l'addebito dei contributi per le ore di assenza non giustificate cui consegue l'iscrizione dell'impresa nella BNI (Banca dati Nazionale imprese Irregolari), con il conseguente mancato rilascio del DURC, finché non perverrà alla Cassa Edile l'adeguata giustificazione richiesta o il pagamento.

Vi preghiamo di proporre qualsiasi dubbio al riguardo preferibilmente a mezzo posta elettronica scrivendo all'indirizzo info@cassaedilepg.it.

Distinti saluti.

La Responsabile
Daniela Farinelli

